

cc 81270



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	PRESTIPINO	- Presidente -	R.G.N. 29203/01
Dott. Enrico	ALTIERI	- Consigliere -	Cron. 20391
Dott. Giuseppe Vito Antonio	MAGNO	- Consigliere -	Rep.
Dott. Simonetta	SOTGIU		Ud. 07/07/06
		- Rel. Consigliere -	
Dott. Camilla	DI IASI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

20391-06

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

e da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 CAMPIONE CIVILE
 N. 81270

2006

2362



- ricorrente -

contro

I [REDACTED] A [REDACTED];

- intimato -

avverso la sentenza n. 87/00 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 04/10/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/06 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Ufficio II. DD. di Portogruaro ha accertato in via sintetica, a' sensi dell'art. 38 ultimo comma del DPR 600/73, i redditi da capitale a' fini IRPEF-ILOR per gli anni 1988 e 1989 nei confronti di A [REDACTED] D [REDACTED], imprenditore sottoposto a procedura fallimentare dal 1984 al 1995, sul presupposto che il D [REDACTED] non avesse presentato dichiarazione dei redditi negli anni in contestazione per beni esclusi dalla procedura.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, confermando con sentenza 4 ottobre 2000, la pronuncia di primo grado, ha affermato che la dichiarazione dei redditi era stata correttamente presentata dal curatore fallimentare a' sensi dell'art. 125 DPR 917/86 e che le attività e i beni esclusi dal fallimento dovevano essere eventualmente individuati singolarmente e analiticamente dall'Ufficio, che si era limitato a sostenere l'omessa presentazione della denuncia. Ha aggiunto peraltro la Commissione che suscitava perplessità il fatto che il D [REDACTED] avesse acquistato, nel corso della procedura fallimentare, beni per circa un miliardo e mezzo, circostanza per la quale gli atti sono stati rimessi alla Procura della Repubblica di Venezia per quanto di competenza.

L'Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

L'intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

Col primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 38, 4° comma del DPR 600/73 per avere la Commissione Regionale ritenuto necessaria la rettifica analitica, e non sintetica, del reddito nei confronti di persona fisica, allorché il metodo sintetico, dopo le modifiche introdotte nel testo dell'art. 38 cit. dalla L. 413/91, è sempre possibile quando l'imponibile dichiarato si appalesi in contrasto con la realtà evidenziata da elementi e circostanze accertate.

Col secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 125 TUIR, nonché vizio di motivazione, l'Amministrazione sostiene che l'imprenditore fallito è comunque tenuto a presentare

dichiarazione dei redditi in relazione alla disponibilità di beni non compresi nella procedura fallimentare, indipendentemente dalla dichiarazione del curatore per le stesse annualità.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

L'art. 125 TUIR affida infatti al curatore il compito di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni ricompresi nella procedura, essendo il reddito di impresa determinato, per tali periodi, dalla differenza fra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa all'inizio del procedimento, ma dispone (art. 125 n. 3, ultima parte) che "per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento.....restano fermi, in ciascun periodo d'imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore e dei soci". Tale disposizione consentiva indubbiamente all'Ufficio di procedere ad accertamento: tuttavia la generale utilizzabilità dell'accertamento sintetico, di cui all'art 38 u.c. del DPR 600/73, deve essere, in caso di procedura fallimentare, così come regolata, in materia fiscale, dal cit. art. 125 TUIR, coniugata col disposto di tale norma, che prevede il riferimento al bilancio e allo stato patrimoniale dell'imprenditore fallito, per cui l'eventuale esclusione di singoli beni dal fallimento va necessariamente accertata con stretto riferimento a tale procedura, e perciò analiticamente, prevalendo, in caso contrario, la presunzione dell'intera acquisizione alla massa di tutti i beni del fallito.

u.

Sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in base al confronto dei beni inclusi nello stato passivo e dei beni che, secondo l'Ufficio, non vi sarebbero stati compresi, se vi sia stata omissione della dichiarazione dei redditi da parte dell'imprenditore fallito, come previsto dall'art. 125 n.3 ultima parte del T.U. 917/86.

Accolto pertanto il ricorso per quanto di ragione, e cassata di conseguenza la sentenza impugnata, gli atti debbono essere rimessi ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.


PQM

**ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA**


La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della commissione tributaria regionale del Veneto.

Roma 7 luglio 2006

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 20 SET. 2006
IL CANCELLIERE C1

IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza


IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza
